DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/1851 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2021

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero per quanto riguarda le modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 e il calendario per la loro attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione del Consiglio 92/580/EEC ([1]), l'Unione è diventata parte dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 ([2]) («ISA»), nonché membro dell'Organizzazione internazionale dello zucchero («ISO»).

(2) A norma dell'articolo 8 dell'ISA, il Consiglio internazionale dello zucchero («ISC») adempie o si adopera per l'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni previste dall'ISA. A norma dell'articolo 13 dell'ISA tutte le decisioni dell'ISC sono adottate, di norma, per consenso. In assenza di consenso, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, a meno che l'ISA non preveda un voto speciale.

(3) A norma dell'articolo 25 dell'ISA i membri dell'ISO dispongono complessivamente di 2 000 voti. Ciascun membro dell'ISO detiene un numero specifico di voti, che è adeguato annualmente in conformità dei criteri indicati in tale articolo.

(4) Tuttavia, la ripartizione dei voti fra i membri dell'ISO, che determina altresì il loro contributi finanziario a tale organizzazione, non rispecchia più le realtà del mercato mondiale dello zucchero.

(5) Ai sensi delle norme dell'ISA sui contributi finanziari all'ISO, la quota del contributo finanziario dell'Unione è rimasta immutata dal 1992 sebbene il mercato mondiale dello zucchero, e in particolare il peso relativo dell'Unione in esso, siano da allora sostanzialmente cambiati. Di conseguenza, negli ultimi anni l'Unione ha assunto una quota sproporzionatamente elevata degli oneri di bilancio e della responsabilità nell'ISO.

(6) Con decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio ([3]) la Commissione era stata autorizzata dal Consiglio ad avviare i negoziati con le altre parti dell'ISA, nell'ambito dell'ISC, al fine di modernizzare detto accordo in particolare per quanto riguarda le discrepanze tra il numero di voti e i contributi finanziari dei membri dell'ISO da un lato, e il loro peso relativo nel mercato mondiale dello zucchero dall'altro.

(7) Sulla base dell'autorizzazione concessa con la Decisione (UE) 2017/2242, la Commissione ha avviato i negoziati con i paesi membri dell'ISO e ha presentato proposte concrete per modificare l'articolo 25 dell'ISA, che disciplina l'adozione del bilancio amministrativo e i contributi dei membri. Durante la 55ª sessione svoltasi il 19 luglio 2019, l'ISC ha deciso di avviare i negoziati per una revisione parziale dell'ISA prima della sua prossima riunione del novembre 2019, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

([1]) Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

([2]) Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 16).

([3]) Decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 29).

(8) A seguito delle richieste di diversi membri dell'ISO l'ISCha deciso che, oltre alla modifica dell'articolo 25 dell'ISA, altre partidell'ISA devono essere oggetto di negoziati, in particolare gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'ISA, le priorità di lavoro dell'ISO di cui agli articoli 32, 33 e 34 dell'ISA e le norme per la nomina del direttore esecutivo di cui all'articolo 23 dell'ISA.

(9) Poiché l'autorizzazione concessa con la decisione (UE) 2017/2242 è scaduta il 31 dicembre 2019 e data la necessità di proseguire i negoziati, il Consiglio ha concesso una nuova autorizzazione con la decisione (UE) 2019/2136 ([4]) del Consiglio.

(10) La formulazione delle modifiche del'ISA è stata concordata dall'ISC durante la 57ª sessione nel novembre 2020 e la 58ª sessione nel giugno 2021.

(11) Le modifiche convenute nel quadro deinegoziati devono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 44 dell'ISA. A norma di tale articolo, l'ISC può, con voto speciale, raccomandare ai membri dell'ISO una modifica dell'ISA. In qualità di membro dell'ISC, a norma dell'articolo 7 dell'ISA, l'Unione ha la facoltà di partecipare a tale voto speciale al fine di avviare la procedura di modifica dell'assetto istituzionale dell'ISA.

(12) In base al calendario per l'attuazione della revisione parziale dell'ISA, il voto speciale a norma dell'articolo 44 dell'ISA volto a raccomandare ai membri di modificare l'ISA si terrà in occasione della 59ª sessione dell'ISC prevista per novembre 2021.

(13) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel in sede di del ISC durante la sua 59ª sessione, per quanto riguarda gli emendamenti all'ISA. Tale posizione dovrebbe riflettere il fatto che modificare l'ISA sulla base dell'esito dei negoziati per la revisione parziale è nell'interesse dell'Unione.

(14) È opportuno inoltre stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di ISC durante la sua 59ª sessione riguardo al calendario di attuazione delle modifiche dell'ISA. Tale posizione dovrebbe riflettere il fatto che l'entrata in vigore delle modifiche all'ISA entro il 1º gennaio 2024 è nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero («ISC»), durante la sua 59ª sessione, per quanto riguarda le modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 («ISA») e il calendario per la loro attuazione, è di votare a favore:

a) della raccomandazione ai membri dell'Organizzazione internazionale dello zucchero di modificare l'ISA per riflettere il risultato dei negoziati per la revisione parziale dell'ISA relativamente agli articoli 1, 23, 25, 32, 33 e 34;

b) dell'approvazione del calendario concordato nel corso della 58ª sessione dell'ISC nel giugno 2021 che stabilisce i termini per le diverse fasi della procedura di cui all'articolo 44 dell'ISA;

c) dell'attuazione delle modifiche di cui alla lettera a) secondo il calendario di cui alla lettera b), garantendo in tal modo che le modifiche entrino in vigore entro il 1º gennaio 2024.

([4]) Decisione (UE) 2019/2136 del Consiglio del 5 dicembre 2019 che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 324 del 13.12.2019, pag. 3).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2021

Per il Consiglio
Il president
J. CIGLER KRALJ